



Buongiorno,

L'INAIL ha diffuso il "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici" che si allega alla presente.

Si allega inoltre l'Ordinanza Regionale della Lombardia n. 546 del 13.05.2020 contenente indicazioni per i datori di lavoro, vincolanti dal 18 Maggio 2020 e che inasprisce gli obblighi per imprese e professionisti.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla "modifica del comma 2 dell'art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza", consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo.

Lo Studio, provvederà ad informare tutta la Clientela delle novità introdotte dal decreto cosiddetto "Rilancio Italia" non appena ne verrà fornita la versione definitiva, pubblicata altresì in Gazzetta Ufficiale. Purtroppo dalle informazioni assunte dalla stampa specializzata risulta che alla bozza, presentata in conferenza dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, i tecnici dei vari Ministeri stiano ancora apportando alcune modifiche ed integrazioni.

Circolare 12 del 12 05 2020 - Agenzia delle Entrate

Conferma importante sulla prova delle avvenute cessioni intracomunitarie

Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato

La Agenzia delle Entrate ha preso finalmente posizione sulla questione della prova della avvenuta cessione intracomunitaria confermando il contenuto della nostra ultima circolare n. 40 del 2020, nonché di tutte le precedenti nostre circolari in materia.

Viene confermato altresì che i nuovi indirizzi sulla documentazione probatoria necessaria possono essere utilizzati anche per il passato.

Si riproduce di seguito una breve scheda riepilogativa

Le **presunzioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie** contenuti nell'**articolo 45-bis Regolamento n. 282/2011** si applicano **anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020** qualora il contribuente possieda i documenti coincidenti con la norma richiamata. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella **circolare 12/E** emanata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate, in cui si fa il punto della situazione in relazione alla **prova del trasporto dei beni in altro Stato Ue** ai fini della non imponibilità



Iva delle cessioni intracomunitarie di cui all'**articolo 41 D.L. 331/1993** (unitamente alle altre condizioni ivi previste).

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso i documenti di prassi emanati prima dell'entrata in vigore dell'**articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011** (introdotto dal **Regolamento Ue 1912/2018** a far data dal 1° gennaio 2020) ricorda che le **presunzioni relative** contenute in tale norma riguardano **due ipotesi: beni spediti o trasportati dal venditore** (direttamente o tramite terzi per suo conto), ovvero dall'**acquirente** (direttamente o tramite terzi per suo conto).

In entrambi i casi, la **prova dell'inoltro dei beni nel Paese di destinazione** si consegue con il possesso di almeno due documenti di cui al **paragrafo 3, lett. a)** dell'**articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011**, ovvero di uno di essi in aggiunta ad uno di quelli elencati nella successiva lett. b).

Ciò che rileva, tuttavia, è la circostanza che **i documenti in questione provengano da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente.**

Ne discende che, come già indicato nelle Note esplicative della Commissione Ue del dicembre 2019, le presunzioni di prova in questione **non si rendono applicabili laddove il trasporto o la spedizione avvengano direttamente ad opera del cedente o del cessionario** senza l'intervento di altri soggetti (quali, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore).

Nell'ipotesi in cui il **trasporto avvenga a cura del cessionario**, l'**articolo 45-bis Regolamento Ue 281/2011** richiede, oltre ai documenti di cui alle citate **lett. a) e b) del paragrafo 3**, che l'acquirente trasmetta al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una **dichiarazione scritta** dalla quale devono risultare i seguenti **elementi: la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data ed il luogo di arrivo, l'identificazione della persona** che ha accettato i beni per conto dell'acquirente ed il **numero di identificazione del mezzo.**

In relazione a tale aspetto, l'Agenzia precisa **che la trasmissione di tale dichiarazione oltre al termine indicato non preclude la possibilità, per il venditore, di beneficiare della presunzione** in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Come già anticipato, l'Agenzia conferma che i **"nuovi" mezzi di prova possono applicarsi anche alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2020**, ovviamente in presenza di un corredo documentale rispondente alle indicazioni contenute nell'**articolo 45-bis del Regolamento** più volte citato.

Infine, in merito alla portata della **presunzione** contenuta nell'**articolo 45-bis**, l'Agenzia precisa che, trattandosi di presunzione relativa, **l'Amministrazione Finanziaria conserva la facoltà di superarla laddove possieda elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato** (ad esempio, è riscontrato che i beni si trovino ancora nel magazzino del venditore), ovvero quando uno dei documenti di prova contenga **affermazioni non corrette o addirittura false.**

Specularmente, **il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta** utilizzando a tal fine la documentazione che l'Agenzia ha ritenuto idonea nei documenti di prassi emanati in passato in relazione alla **prova del trasporto** (ad esempio, la **risoluzione 19/E/2013**, la **risoluzione 345/E/2007**, la **risoluzione 477/E/2008**, la **risoluzione 71/E/2014** e la **risposta ad interpello n. 100 dell'8 aprile 2019 e 117 del 2020**).

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di valutare caso per caso **l'idoneità dei documenti di prova forniti.**

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA IMMEDIATA



L'obbligo di emissione della fattura – sia essa analogica o elettronica – **non rientra** fra gli adempimenti compresi nel perimetro di applicazione delle disposizioni in forza delle quali possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un giorno festivo".

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 129 pubblicata nella giornata di ieri.

Il caso, tutt'altro che infrequente, riguarda un soggetto passivo il quale, dovendo certificare un'operazione effettuata in data 31 dicembre 2019, ha emesso (cioè a dire: trasmesso al Sistema di Interscambio) la fattura il 13 gennaio 2020, essendo il 12 un giorno festivo, ritenendo applicabile anche a tale fattispecie il già citato art. 7 del DL 70/2011 (rinvio dell'adempimento al primo giorno non festivo successivo).

Va innanzitutto ricordato che alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del DPR 633/72 e dei numerosi chiarimenti di prassi in merito (fra tutti la circolare Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019 n. 14):

- la fattura "immediata", analogica o cartacea, deve essere emessa entro **dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione così come determinata dall'art. 6 del DPR 633/72;
- la fattura deve contenere la data di **effettuazione** dell'operazione, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72);
- nella e-fattura (cioè nel file XML in caso di documento in formato elettronico mediante SdI) deve essere indicata la **data** in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è **effettuata**, mentre quella di **emissione** è valorizzata dal **SdI** "all'atto della trasmissione del file al sistema".

Alla luce di quanto sopra espresso la fattura deve quindi essere trasmessa "in anticipo" qualora il termine dei 12 giorni scada in un giorno festivo.

Qualora la trasmissione avvenga **oltre i termini** previsti dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72, il documento si dovrà considerare emesso tardivamente con la conseguente applicazione della **sanzione** prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/97, in misura pari a un importo:

- tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, la fattura costituisce un documento destinato "alla **controparte** contrattuale", ed il possesso della fattura rappresenta un elemento indispensabile affinché possa essere esercitato il diritto alla **detrazione** dell'IVA da parte del cessionario o committente.

La disposizione agevolativa che consente il differimento degli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nel caso di specie, però, l'emissione della fattura interessa, come detto, anche una terza parte, per la quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza.

In estrema sintesi, qualora la trasmissione del file al SdI sia avvenuta a **tredici** giorni dall'effettuazione dell'operazione, dovrà applicarsi la **sanzione** di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97, benché in misura fissa (da 250 a 2.000 euro), in considerazione del fatto che l'emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo (salva la possibilità di ravvedere tale sanzione, mitigando il versamento).

Le conclusioni contenute nel documento di prassi in commento sono sostanzialmente conformi a quelle già espresse dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 3 aprile 2020 n. 8, concernenti i termini di emissione delle fatture per i soggetti la cui attività era stata sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19.



Anche in tale circostanza, infatti, veniva sottolineato come l'adempimento, per le sue caratteristiche, non poteva essere ricompreso fra quelli **sospesi** dal decreto "**Cura Italia**", sicché i soggetti passivi che avessero effettuato operazioni nei dodici giorni antecedenti alla data dell'interruzione dell'attività sarebbero stati comunque tenuti a emettere la fattura, in formato elettronico o analogico.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani